

COMUNE DI RECALE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

COMUNE DI RECALE

01. IL COMUNE E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L' OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI RECALE COMPRENDE LE PARTI DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. E' COSTITUITO DALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO.

03. HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA ADOTTATI CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 03

FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMA DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. OBIETTIVI PREMINENTI DEL COMUNE SONO: LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE FINALIZZATO ALL' AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI; E LA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI.

ART. 04

TUTELA DELLA SANITA'

01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI SANITARIE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CHE, COMUNQUE, NON SIANO DI COMPETENZA DELLO STATO O DELLA REGIONE.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' SANITARIA IL SINDACO, QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI.

03. AL FINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL SINDACO PRENDE ACCORDI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, NONCHE' CON LE UNITA' SANITARIE LOCALI.

04. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE AMBULATORI E CONSULTORI NEI QUARTIERI

CITTADINI PER L' ASSISTENZA ALLA MATERNITA' E INFANZIA, AGLI ANZIANI, AGLI INVALIDI, INABILI - HANDICAPPATI E PER IL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI ED ALCOLISTI.

ART. 05

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL' ASSISTENZA E DELLA BENEFICIENZA

01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ORGANIZZAZIONE ED ALL' EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI BENEFICIENZA DI CUI AGLI ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 , N. 616 .

02. NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 01 LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA RELATIVA

A:

A) MANIFESTAZIONI RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI IN FAVORE DEI MENO ABBIENTI E, IN PARTICOLARE, DELL' INFANZIA E DEGLI ANZIANI;

B) ACCOGLIMENTO IN IDONEI ISTITUTI, DELLE PERSONE INABILI AL LAVORO O ANZIANE;

C) PREDISPOSIZIONE DI LOCALI, IDONEAMENTE ATTREZZATI, PER ACCOGLIERE NELLE ORE DIURNE ANZIANI, INABILI ED HANDICAPPATI.

03. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI COME IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE APPOSITE TARIFFE, ESONERANDO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA LE PERSONE PRIVE DI MEZZI.

04. IL SINDACO O L' ASSESSORE DA LUI DELEGATO SI AVVALE, NELL' ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA', DELL' OPERA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DI EVENTUALI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

ART. 06

FUNZIONI DEL COMUNE NELL' ASSISTENZA SCOLASTICA

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE

ALL' ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTE LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE MEDIANTE SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI, A FAVORE DEGLI ALUNNI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE, L' ASSOLVIMENTO DELL' OBBLIGO SCOLASTICO, NONCHE', PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ANCORCHE' PRIVI DI MEZZI, LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI.

02. L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE.

ART. 07

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE SEGUENTI MATERIE ATTINENTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA SUA POPOLAZIONE:

A) FIERE E MERCATI;

B) ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA;

C) PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE DI AUTOGESTIONE SPECIE TRA I LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 08

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIE DI EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL' AMBIENTE DA INQUINAMENTI

01. IL COMUNE ESERCITA PER MEZZO DELLA GIUNTA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

02. IL COMUNE SVOLGE ANCHE IN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI LIMITROFI LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO PRODOTTO DA AUTO E MOTOVEICOLI; LA RILEVAZIONE, IL CONTROLLO , LA DISCIPLINA E LA PREVENZIONE DELLE EMISSIONI SONORE.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SI OSSERVANO LE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI.

ART. 09

COMPITI DEL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PROPRI DI CUI AL PRESENTE STATUTO, AFFIDA IN ECONOMIA O IN APPALTO, NELLE FORME E MODI PREVISTI DALLE LEGGI, E CON PREFERENZA AD EVENTUALI COOPERATIVE DI GIOVANI DISOCCUPATI.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE.

04. IL COMUNE S'IMPEGNA:

A) AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A TOTALE CARICO DELLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A TOTALE CARICO DELLA REGIONE NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI CONCORDATI ALL'ATTO DELLA DELEGA. A TAL FINE, IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE POTERI DI INDIRIZZO DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO;
B) A CONSENTIRE ALLA REGIONE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) .

ART. 10

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALI DEL COMUNE ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 11

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALLA ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 13

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITATAMENTE, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 14

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 ; E DICHIARATE LE INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNE DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. LA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, COMPRENDE, ANCHE SE NON E' DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

06. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO D'INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

08. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 15

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/90 .

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L`AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D`URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE. IL PARERE DEI RESPONSABILI DI VALORE NEGATIVO DEVE ILLUSTRARE ADEGUATAMENTE LA CENSURA TECNICA, CONTABILE E GIURIDICA MANIFESTATA. LA DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN DIFFORMITA' DEL PARERE NEGATIVO DEVE ESSERE MOTIVATA.

06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL`AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTABILI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL` ARTT. 47 DEL PRESENTE STATUTO.

07. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L`EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI; DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 16

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL`ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI, PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L`ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.

03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL` ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO PUBBLICI ALL`ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE PER L'ULTERIORE INOLTRO AL COMMISSARIO DI GOVERNO.

ART. 16 BIS

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO IL QUALE LE SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE E DIVENTANO IRREVOCABILI CON LA PRESA D'ATTO.

02. QUALORA ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI NON INTERVENGA LA PRESA D'ATTO IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE L'INTERVENTO IN VIA SURROGATORIA DEL CO.RE.CO. .

ART. 16 TER

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 16 QUATER

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, A NORMA DI REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. IL GRUPPO NON PUO' COSTITUIRSI SENZA LA PRESENZA DI ALMENO DUE CONSIGLIERI.

03. QUALORA NON SIA ESERCITATA TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLE INDICAZIONI, SONO CONSIDERATI CAPIGRUPPO I CONSIGLIERI CHE ABBIANO RIPORTATO NELLE ELEZIONI IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI CIASCUNA LISTA E CHE NON SIANO COMPONENTI DELLA GIUNTA.

ART. 17

COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO, AD INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA, ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI COMPOSTE IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI GRUPPI CONSILIARI, ASSICURANDO LA PRESENZA IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LE MODALITA' DI VOTO, LE NORME DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

04. LE COMMISSIONI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESPRIMONO SU DI ESSE IL PROPRIO PARERE CHE PUO' ESSERE TRASCritto IN EVENTUALE DELIBERAZIONE; CONCORRONO, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO.

05. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DI MEMBRI DELLA GIUNTA, NONCHE', PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.

ART. 18

COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PUO' ISTITUIRE:

A) COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED IN GENERALE DI ESAMINARE, PER RIFERIRE AL CONSIGLIO, ARGOMENTI RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE;

B) COMMISSIONE D'INCHIESTA ALLE QUALI I TITOLARI DEGLI UFFICI DEL COMUNE, DI ENTRI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI HANNO L'OBBLIGO DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, SENZA VINCOLO DI SEGRETO D'UFFICIO.

02. UN TERZO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA, INDICANDONE I MOTIVI; LA RELATIVA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DEVE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SPECIALI.

ART. 19

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO NOMINA UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL REGOLAMENTO INTERNO, SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI IN RELAZIONE ALLA LORO COMPOSIZIONE NUMERICA ED IN MODO DA GARANTIRE LA PRESENZA IN ESSA, CON DIRITTO AL VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LA COMMISSIONE ESAMINA PREVENTIVAMENTE TUTTE LE PROPOSTE SULLE NORME DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO, LE COORDINA IN UNO SCHEMA REDATTO IN ARTICOLI E LO SOTTOPONE, CON PROPRIO PARERE, ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA COMMISSIONE E' NOMINATA PER L'INTERA DURATA DEL CONSIGLIO E, OLTRE AL COMPITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO HA ANCHE QUELLO DI CURARE L'AGGIORNAMENTO, ESAMINANDO LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI IN ORDINE ALLE MODIFICAZIONI ED ALLA AGGIUNTE DA APPORTARVI E SOTTOPONENDOLO, CON IL PROPRIO PARERE, AL VOTO DEL CONSIGLIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE A SCRUTINIO PALESE, ARTICOLO PER ARTICOLO E CON VOTAZIONE FINALE, IL PROPRIO REGOLAMENTO E LE MODIFICAZIONI.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 20

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E'

PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA; LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 21 E 23 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 21

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO I CASI DI CUI ALLA LETTERA B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL PRIMO GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL PRIMO SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERARE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

05. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA, DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 22

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 23

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONE STRAORDINARIE;

C) ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA'

ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLE QUESTIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEBONO ESSERE DEPOSITATI IN SEGRETERIE ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

03. I CONSIGLIERI, SUBITO DOPO LA PROCLAMAZIONE, ELEGGONO PROPRIO DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE, AI FINI DELLA NOTIFICA DEGLI AVVISI E COMUNICAZIONE.

ART. 24

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGANO AD UN'INTERA SESSIONE SONO DICHIARATI DECADUTI.

ART. 25

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONE DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONE OD APPALTI

DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICATE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 27

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.

02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIogliere L'ADUNANZA RICORRENDO

MOTIVI DI OPPORTUNITA' NELL'INTERESSE GENERALE.

03. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

04. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 28

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

02. LE VOTAZIONI SONO PALESI; LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.

03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETT. N), DELLA LEGGE 142/90 SI APPLICA, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL COMMA

01 ; IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA.

05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DELLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO MAGGIOR VOTI.

06. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 29

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE PERO' ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA IL DETERMINATO OGGETTO, E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE, MA SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.

03. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.

04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO LE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSÌ PER LETTO.

ART. 30

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSANO

ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL' ARTT.
47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 199 , N. 142 . GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 01

ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

ART. 31

ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO E NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.

02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE (PER APPELLO NOMINALE), NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/90 E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.

04. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENUTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

05. QUALORA NON SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B), N. 01 , DELLA LEGGE N. 142/90 .

06. OVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO NON SIA DEPOSITATO ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO

E DELLA GIUNTA, LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI PUO' CHIEDERE IL DIFFERIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL GIORNO SEGUENTE.

07. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE.

SEZIONE 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 32

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 33

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO E IN MANCANZA DI QUESTI L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 34

ASSESSORE EXTRA CONSILIARI

01. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. LA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DI CUI AL COMMA 01 NON MODIFICA IL NUMERO DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA.

03. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI NON PUO' ECCEDERE LA META' DEGLI ASSESSORI DA CUI LA GIUNTA E' COMPOSTA.

04. IL CONSIGLIO PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SUBITO DOPO LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

ART. 35

ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE, CONTESTUALMENTE CON QUELLA DEL SINDACO, NEI MODI E TERMINI INDICATI DALLA LEGGE E DALL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

02. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AD ASSESSORE.

ART. 36

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELEGGIBILI DI CUI ALL' ARTT. 31

NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO.

02. IN MANCANZA L'ANZIANITA' DELLA CARICA DI ASSESSORE E' DATA DALL'ORDINE DALLA LISTA PROPOSTA AL CONSIGLIO.

ART. 37

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 38

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO

NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/90 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSE IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO.

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 39

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

A) MORTE;

B) DIMISSIONI;

C) REVOCA;

D) DECADENZA PER PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE, PER SOPRAGGIUNTA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA. QUALORA L'INCOMPATIBILITA' RIGUARDI SOLTANTO IL CUMULO DEGLI UFFICI, L'INTERESSATO HA FACOLTA' DI DICHIARARE, NEL TERMINE STABILITO, DECADE DALLA CARICA DI ASSESSORE.

- PER CONDANNA CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE PER DELITTO COMMESSO NELLA QUALITA' DI PUBBLICO UFFICIALE O CON ABUSO DI POTERI O CON VIOLAZIONE DEI DOVERI INERENTI AD UNA PUBBLICA FUNZIONE, AD UNA PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI O PER QUALSIASI ALTRO DELITTO ALLA PENA DELLA RECLUSIONE DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO, SALVA LA RIABILITAZIONE A TERMINE DI LEGGE.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL' O.D.G. DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGONO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

05. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA, NELLA QUALE E' STATO PRESO ATTO DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA, IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 40

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO SEGUENTE.
02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL' O.D.G. DELLA SEDUTA.
03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.
04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.
06. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE. IL PARERE DEI RESPONSABILI DI VALORE NEGATIVO DEVE ILLUSTRARE ADEGUATAMENTE LA CENSURA TECNICA, CONTABILE E GIURIDICA MANIFESTATA. LA DECISIONE DELLA GIUNTA IN DIFFORMITA' DEL PARERE NEGATIVO DEVE ESSERE MOTIVATA.
07. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE I VERBALI DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOPOSTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA E DAL SEGRETARIO STESSO, E CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

ART. 41

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. IN GENERALE LA GIUNTA:

- A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO O DEI FUNZIONARI;
 - B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;
 - C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.
02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:
- A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;
 - B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI, PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;
 - C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO;
 - D) PROPORRE AL CONSIGLIO;
- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;
 - L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA

GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:

- A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER LE ESECUZIONI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;
- B) CONCHIUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA MASSIMA DAL CONSIGLIO.

ART. 42

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA, PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI L'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 43

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 03

SINDACO

ART. 44

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO.

02. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U.

10.01.1957 , N. 03 .

04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 45

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

- B) CONVOCA IL CONSIGLIO SPEDENDO TEMPESTIVAMENTE GLI AVVISI E LO PRESIEDE;
- C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE ED ALLE DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DELL' ARTT. 45 ; VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL' ASSESSORE DA LUI DELEGATO;
- D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
- E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RAPPRESENTANTI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE;
- F) STIPULA I CONTRATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 ,
- G) IMPARTISCE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 106 E 110 DEL T.U. 03.03.1934 , N. 383 , E DELLA LEGGE 24.11.1981 , N. 689 ;
- H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI D'INDIGENZA;
- I) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
- L) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI ED ISTITUTI COMUNALI;
- M) SOSPENDE, NEI CASI D'URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA OD ALLE OO.SS. DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;
- N) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 15 DEL PRESENTE STATUTO GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.
02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO, E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 46

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO NOMINA UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. IL SINDACO, HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE,

RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

03. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L' ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

04. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO.

06. GLI ASSESSORI, CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

ART. 47

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 15 , COMMA 06 , DEL PRESENTE STATUTO, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 48

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL T.U. 03.03.1934 , N. 383 E DELLA LEGGE 24.11.1981 , N. 689 .

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

SEZIONE 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 49

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALE A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 50

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE RICONOSCE COME ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE LA CONSULTAZIONE DI CITTADINI.

02. LA CONSULTAZIONE E' RIVOLTA A CONOSCERE LA VOLONTA' DI CITTADINI NEI CONFRONTI DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DA PERSEGUIRE NELLO SVOLGIMENTO DI UNA FUNZIONE O NELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO O BENE PUBBLICO.

03. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' E TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

05. LA CONSULTAZIONE, FATTO SALVO IL CASO DI CUI AL COMMA 03 , PUO' ESSERE AMMESSA SE RICHIESTA DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI O UN DECIMO DEGLI ELETTORI, SEMPRE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI NE RAVVISI L'UTILITA' E OPPORTUNITA'.

ART. 51

ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

01. OGNI CITTADINI, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, PUO' RIVOLGERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE UNA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSE COLLETTIVI.

02. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARLE TEMPESTIVAMENTE E DI FAR CONOSCERE AGLI INTERESSATI LA DECISIONE CHE NE E' SCATURITA.

ART. 52

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ED ESAME

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO RIVOLTE AL SINDACO E CONTENGONO, IN MODO CHIARO ED INTELLIGIBILE LA QUESTIONE CHE VIENE POSTA O LA SOLUZIONE CHE VIENE POSTA O LA SOLUZIONE CHE VIENE PROPOSTA O LA SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI, IL RECAPITO DEGLI STESSI.

02. L'UFFICIO PROTOCOLLO RILASCIAM SENZA SPESE AL CONSEGNETARIO COPIA DELL'ISTANZA PETIZIONE O PROPOSTA PREVIA APPOSIZIONE DEL TIMBRO DI ARRIVO.

03. L'AMMINISTRAZIONE HA 20 GIORNI DI TEMPO PER ESAMINARE L'ATTO E FAR CONOSCERE IL PROPRIO INTENDIMENTO IN MERITO, O I MOTIVI DI UN EVENTUALE RITARDO DI ESAME.

04. L'ISTANZA, LA PETIZIONE O LA PROPOSTA SONO TRASMESSE AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL REGOLAMENTO RELATIVO AL PROPRIO FUNZIONAMENTO PUO' STABILIRE CHE TALI ATTI SIANO ESAMINATI SOLO NELLE COMMISSIONI CONSILIARI COMPETENTI, SE NON SIANO SOTTOSCRITTI DA ALMENO CINQUE CITTADINI.

ART. 53

DIRITTO D'INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. L'INIZIATIVA DI CUI AL COMMA 01 SI ESERCITA, ALTRESI', MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DI UNO O PIU' QUARTIERI CHE RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE ALMENO UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE.

04. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONE E NOMINE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

06. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

07. DECORSO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, LA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE E' DIRITTO ISCRITTA AL PRIMO PUNTO DELL' O.D.G. DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 54

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 53 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

- A) NEL CASO DIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;
- B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE ELETTORALE, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO

SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

SEZIONE 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 55

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 56

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIE DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,

L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E

C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE .

SEZIONE 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 57

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBO NO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONALE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 58

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, E' ISTITUITO IDONEO UFFICIO PRESSO IL QUALE SONO FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

SEZIONE 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 59

ISTITUZIONE

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

ART. 60

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON I VOTI DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. OVE NON SI RAGGIUNGANO I 2/3 DEI VOTI, L'ELEZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DA TENERSI ENTRO 15 GIORNI IN SUCCESSIVA SEDUTA.

02. LA VOTAZIONE AVVIENE PER SCHEDE SEGRETE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA' SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.

04. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA ELETTIVA PUBBLICA.

05. L'INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO SE L'INTERESSATO NON FA

CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONTESTAZIONE.
06. IL TITOLARE D'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO HA L'OBBLIGO DI RESIDENZA NEL COMUNE.

ART. 61

DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA 05 ANNI E NON PUO' ESSERE CONFERMATO.

02. I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATI FINO ALLA ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 60 COMMA 02 , CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PER GRAVI MOTIVI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 62

FUNZIONI

01. A RICHIESTA DI CHIUNQUE VI ABBAIA INTERESSE, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRESSO GLI ENTI E LE AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI PER ASSICURARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBAIA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE EMANATI.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO RILEVA EVENTUALI IRREGOLARITA', NEGLIGENZE O RITARDI, VALUTANDO IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI SOTTOPOSTE AL SUO ESAME ANCHE LA RISPONDEZZA ALLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO MEZZI E

RIMEDI PER LA ELIMINAZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA A FRONTE DI CASI DI PARTICOLARI GRAVITA' GIA' NOTI E CHE STIANO PREOCCUPANDO LA CITTADINANZA.

ART. 63

MODALITA' DI INTERVENTO

01. LE PERSONE CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA OD ABBIANO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE O GLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI, HANNO DIRITTO DI CHIEDERE PER ISCRITTO NOTIZIE SULLO STATO DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO; TRASCORSI TRENTA GIORNI SENZA CHE ABBIANO RICEVUTO RISPOSTA O QUALORA NE ABBIANO RICEVUTA UNA INSODDISFACENTE, POSSONO CHIEDERE, L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CONVOCARE DIRETTAMENTE I FUNZIONARI CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' DELL'AFFARE IN ESAME, DANDONE AVVISO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O UFFICIO DA CUI DIPENDONO, E CON ESSI PUO' PROCEDERE ALL'ESAME DELLA PRATICA.

03. IN OCCASIONE DI TALE ESAME IL DIFENSORE CIVICO STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, IL TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA DANDONE IMMEDIATO AVVISO ALLA PERSONE

INTERESSATA E, PER CONOSCENZA AL SINDACO OD AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL DIFENSORE CIVICO HA IL DIRITTO DI OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAGLI ENTI E AZIENDE DI CUI AL COMMA 01 , COPIE DEGLI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLE QUESTIONI TRATTATE E DEVE DENUNCIARE AL SINDACO I FUNZIONARI CHE IMPEDISCANO O RITARDINO L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI.

05. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE OGNI INTERVENTO SUI FATTI DEI QUALI SIA INVESTITA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

ART. 64

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO INVITA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO I CASI IN CUI SI SIANO VERIFICATI RITARDI E IRREGOLARITA' E FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATA LA RELAZIONE, ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI SUA COMPETENZA CHE RITENGA OPPORTUNE.

ART. 65

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE, CON PROPRIA DELIBERAZIONE, SENTITO IL DIFENSORE CIVICO, LA SEDE, LA DOTAZIONE ORGANICA ED I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE, ASSEGNAZIONE FATTA DALLA GIUNTA.

02. IL PERSONALE ASSEGNATO E' INDIVIDUATO NELL'ORGANICO COMUNALE E, PER LE SUE FUNZIONI DI CHE TRATTASI, DIPENDE DAL DIFENSORE CIVICO.

ART. 66

TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIFENSORE CIVICO SPETTANO LE INDENNITA' DI FUNZIONI, L'INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO NELLA MISURA PREVISTA PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

SEZIONE 05

QUARTIERI

ART. 67

FACOLTA' DI ISTITUZIONE DI QUARTIERI

01. E' DATA FACOLTA' AGLI ELETTORI DI UNO STESSO SEGGIO DI RIUNIRSI IN COMITATI DI QUARTIERE. QUESTI ELEGGONO UN PROPRIO RAPPRESENTANTE CHE ASSICURA UN CONTINUO RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE, LIMITATAMENTE AD ESIGENZE PARTICOLARI DEL QUARTIERE STESSO.

TITOLO 04

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 68

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE

PROCEDURE; SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGI.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E TERMINI STABILI DALLA LEGGE SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA N. 241/90 .

03. IL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI ATTUA LE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA.

04. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE GESTISCE SERVIZI PUBBLICI.

ART. 69

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 70

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEI SERVIZI DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. NELLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO GIA' AFFIDATO IN APPALTO OD IN CONCESSIONE, DOVRANNO INDICARSI LE NOTIZIE DI CUI ALL' ARTT. 03 DEL D.P.R. N. 902/86 .

ART. 71

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI "ISTITUZIONI", ORGANISMO DOTATO DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENSO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPITI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI;

B) IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEI COMPONENTI DI CUI AL PUNTO A);

C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. E NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI COMUNALI.

05. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 72

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 73

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 71 , IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 72 , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PROPRI.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 74

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI D'INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA

REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI D'INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTA DALL'ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 05

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE UFFICI E PERSONALE

ART. 75

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 76

UFFICIO COMUNALE

01. L'UFFICIO COMUNALE SI ARTICOLA IN SETTORI.

ART. 77

IL PERSONALE COMUNALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN RUOLO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA C) DELLA LEGGE N. 142/90 .

02. LE DELIBERAZIONI DI MODIFICA DELLA PIANTA ORGANICA CHE COMPORTINO AGGRAVIO DI SPESA SONO SOGGETTE ALL'APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE.

03. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, NELLE VARIE QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI;

B) LA PROCEDURA PER LE ASSUNZIONI;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA,

E) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE N. 142/90 .

04. I RESPONSABILI DEI SERVIZI, INQUADRATI NELLA QUALIFICA APICALE, ESPRIMONO IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, CON LA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, IN MANCANZA DELLA

FIGURA DI CUI SOPRA O DI ALTRO DIPENDENTE CUI IL SEGRETARIO COMUNALE CONFERISCA PER LUNGA E SPERIMENTATA ATTIVITA' DI SERVIZIO, VI PROVVEDE IL SEGRETARIO COMUNALE.

05. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

06. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PERSONALE STESSO.

07. LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE E' UNIFORMATO AI PRINCIPI ED ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI NAZIONALI, AI SENSI DELL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 29.03.1983 , N. 93 .

08. L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SENTITE LE OO.SS. , CON L'ADOZIONE DI ESPRESSE NORME REGOLAMENTARI CHE COSTITUIRANNO PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI INTERESSI E PER I PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE.

09. LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI E DELLE PROVE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E GLI AVANZAMENTI DELLO STESSO IN QUALIFICHE SUPERIORI, DEBONO ESSERE COMPOSTE DA TECNICI O ESPERTI ALMENO IN NUMERO TALE DA RAPPRESENTARE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI. DEVE ESSERE, INOLTRE, ASSICURATA LA PRESENZA DI UN RAPPRESENTANTE SINDACALE. IN OGNI CASO, TUTTI I COMPONENTI, ESCLUSI I RAPPRESENTANTI SINDACALI, DEBONO ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO NON INFERIORE A QUELLO RICHIESTO PER L'ACCESSO AL POSTO A CONCORSO.

10. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DETERMINA IL TEMPO ENTRO IL QUALE LE COMMISSIONI DEBONO ESPLETARE I LAVORI CONCORSUALI.

ART. 78

RESPONSABILITA' DISCIPLINARI

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA', SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

ART. 79

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL CUI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO SONO STABILITI DALLA LEGGE, SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA

L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE, INQUADRATI NELLA QUALIFICA APICALE.

02. CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E VIGILA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDENDO AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI.

03. SPETTA, INOLTRE, AL SEGRETARIO:

A) ESPRIMERE PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE DA PARTE DEL COMPETENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA;

B) PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA A QUELLE ESTERNE;

C) ADOTTARE GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA NON RISERVATI ESPRESSAMENTE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE;

D) PARTECIPARE ED ASSISTERE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI OPERANTI NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE;

E) DIRIMERE PARERI ED ESPRIMERE VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI;

G) ESPLICITARE E SOTTOSCRIVERE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI;

H) ESERCITARE FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE;

I) ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA;

L) RICEVERE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE;

M) PRESIDERE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONI DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;

N) VERIFICARE TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI E DI EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

O) VERIFICARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

P) SOTTOSCRIVERE I MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO;

Q) CONFERIRE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO;

R) IL SEGRETARIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLA LEGGE E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

S) IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

ART. 79 BIS

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE PREVIA DELEGA DELLA GIUNTA MUNICIPALE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI,

NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLA STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. SULLA BASE DI DIRETTIVE IMPARTITE DAGLI ORGANI ELETTIVI, IN PARTICOLARE, IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONI DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

E) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

F) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

G) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PROPOSTO;

H) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTI E REVERSALI D'INCASSO;

I) ROGA I CONTRATTI DELL'ENTE, OVE NON VI SIA INCOMPATIBILITA' CON QUANTO AL COMMA SUCCESSIVO, IN TAL CASO SI PROVVEDE COME PER LEGGE.

03. ANCHE SENZA ALCUNA DIRETTIVA O DELEGA DA PARTE DEGLI ORGANI ELETTIVI IL SEGRETARIO PREDISPONE E ATTUA L'INTERA PROCEDURA RELATIVA ALLE GARE DI APPALTO.

ART. 79 TER

VICESEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO IN POSSESSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA O TITOLO EQUIPOLLENTE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI "VICARIE" OD "AUSILIARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

ART. 80

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

02. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGANO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A

RESPONSABILITA' DI CUI AL PRIMO COMMA DEVONO FARNE DENUNCIA ALLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME VIGENTI IN MATERIA, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LE DETERMINAZIONE DEI DANNI.
03. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 81

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE LORO DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.
02. OVE IL COMUNE ABBA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO SI RIVALE AGENDO VERSO IL RESPONSABILE.
03. E' DANNO INGIUSTO QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRAZIONE OD IL DIPENDENTE ABBA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRAZIONE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.
05. QUALORA LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI O DA OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 82

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME VIGENTI.

ART. 83

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI RESPONSABILITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 84

PARERI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 40 PRECEDENTI.

02. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 06

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 85

ORDINAMENTO FINANZA E CONTABILITA'

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE, E DELLE TARIFFE ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 86

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. L'ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE ;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEBBONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER LA EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 87

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO; DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO, IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI, DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN

AFFITTO; I BENI PATRIMONIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DEI BENI, DA LASCITI DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO DEVONO ESSERE IMPEGNATI IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

ART. 88

CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA IMPEGNO L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO, AI SENSI DELL'ARTT. 55 , COMMA 05 , DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 89

CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI CUI ALL'ARTT. 91 .

ART. 90

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DEI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA SECONDO LA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE;

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO; LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE

ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE;

D) I CRITERI CHE SARANNO VINCOLATI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI;

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 , COMPATIBILMENTE CON QUANTO PREVISTO ALL' ARTT. 79 BIS, COMMA 02 , LETT. I) ED AL COMMA 03 DEL MEDESIMO ARTICOLO.

ART. 91

REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTI DI TRE MEMBRI SCELTI IN CONFORMITA' DELL' ARTT. 57 DELLA L. 142/90 .

02. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI UNA SOLA VOLTA; SONO REVOCABILI PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL LORO INCARICO E SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA, CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. A TAL FINE I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO PUO' AFFIDARE AL COLLEGIO DEI REVISORI IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

07. I REVISORI, OVE RISCOSTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 92

DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE DA PARTE DI CONSIGLIERI

01. OGNI CONSIGLIERE PUO' DENUNCIARE AL COLLEGIO DEI REVISORI FATTI AFFERENTI ALLA GESTIONE DELL'ENTE, CHE RITENGA CENSURABILI, ED ESSO NE TERRA' CONTO E NE RIFERIRA' IN SEDE DI RELAZIONE PERIODICA AL CONSIGLIO.

02. QUANDO LA DENUNCIA PROVenga DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI, IL COLLEGIO DEVE PROVVEDERE SUBITO AD ESEGUIRE I NECESSARI ACCERTAMENTI E RIFERIRE AL CONSIGLIO MOTIVANDO EVENTUALI RITARDI.

ART. 93

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

- A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
- B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;
- C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. N. 702/78 , CONVERTITO IN LEGGE 03/79 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALLA LEGGE N. 142/90 , NONCHE' DALLA STIPULATA CONVENZIONE.

ART. 94

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO COSTATARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL' ASSESSORE DEL RAMO; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE TRIMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULL' ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 01 BIS DEL D.L. 01.06.1986 , N. 318 , CONVERTITO NELLA L. 09.08.1986 , N. 488 , APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

TITOLO 07

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 95

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE; FORMULA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE PREDETTA PROPOSTE CHE SARANNO RACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE NELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL

TERRITORIO ED ALLE PROCEDURE DETTATE DALLA LEGGE REGIONALE.
03. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 96

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E
L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 COMMA 03
DELLA L. 142/90 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO
DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN
NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO
STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO
STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O
PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO
ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA
MODIFICA.

05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO
COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA
IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 97

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO
SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE
STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSO
QUELLO DI CONTABILITA' E DI DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO
DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA PRIMO.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI
COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI
REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE
STATUTO.

ART. 98

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE
DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 30
GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE
AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO
DELL'INTERO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.